



# Applicazione dell'Ingiunzione di pagamento

CRISTINA CARPENEDO  
AGGIORNATO AL 1 OTTOBRE 2014

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI

- Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall'avviso di **accertamento**
- per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l'ingiunzione devono essere preceduti dall'atto **propedeutico** individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati).
- per le entrate patrimoniali di diritto privato l'ingiunzione deve essere supportata da **un atto propedeutico privatistico**

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE TRIBUTARIE

- Le norme sui tributi locali prevedono l'inderogabile necessità di un previo atto di accertamento.
- Eccezione per le entrate liquidate dall'ente (tarsu/tia) ove rileva la denuncia.
- L'atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili, rappresentano **il titolo esecutivo**.
- L'ingiunzione o la cartella conservano l'efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l'ingiunzione o la cartella. *Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996*

IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE  
ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI

- Le entrate patrimoniali originate da rapporti di diritto privato non vanno confuse con le entrate a carattere patrimoniale che hanno natura pubblicistica.
- Le entrate di natura pubblicistica hanno fonte in un atto amministrativo (Esempio: concessione COSAP – oneri edilizi)
- Rientrano tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico, le tariffe per i **servizi a domanda individuale:**
  - ✓ rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie

IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE  
ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI

- Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo **l'ordinanza ingiunzione**
- Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo **il verbale di accertamento**
- Quando la legge **non prevede** un titolo esecutivo, per le entrate di diritto pubblico, sarà la stessa ingiunzione ad assumere questo ruolo e potrà essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per questioni attinenti alla pretesa debitoria

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- La disciplina generale della struttura di tutti i procedimenti sanzionatori irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie è contenuta nella sezione I e II del Capo I della legge 689/81
- Titolo VI CdS art. 194 ***“in tutte le ipotesi in cui il codice della strada prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo***
- Si è dato così origine a un sistema “ibrido”: si applicano *in toto* le disposizioni della legge 689/1981 (più in particolare gli articoli 1-31), salvo le deroghe contenute nel capo I del titolo VI del codice della strada.
- i principi generali e le disposizioni procedurali contenuti negli articoli 1-31 della legge 24 novembre 1981, n. 689 continuano ad applicarsi anche all’illecito amministrativo “stradale” fino a quando non contrastino con specifiche disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del codice della strada (articoli 194-219-*bis*) che, in questa ipotesi, per effetto del principio di specialità prevalgono su quelle generali della legge di depenalizzazione 689/1981

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – LA FASE DI APPLICAZIONE

### LA FASE DI APPLICAZIONE SI COMPONE

- ✓ accertamento della violazione,
- ✓ contestazione e/o notificazione del relativo verbale
- ✓ con la possibilità di estinzione anticipata del procedimento e di pagamento in misura ridotta (anche in forma rateale),
- ✓ formalizzazione del diritto di difesa con richiesta di autotutela, ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di Pace
- **COME SI CHIUDE IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO?**
- anticipata estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta, anche a rate, o morte del trasgressore
- Estinzione patologica mediante
  - ✓ dichiarazione di illegittimità del verbale da parte del Prefetto o del Giudice di Pace,
  - ✓ intervenuta prescrizione o decadenza,
  - ✓ decisione di autoannullamento dello stesso organo procedente

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – TITOLO articolo 203 CDS

- Articolo 203. Ricorso al prefetto.
- 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'articolo 214, comma 4.
- 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
- **3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento**



## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PRESCRIZIONE

- L'articolo 209 del codice della strada, in chiusura della sezione I del capo I del titolo VI, tratta della prescrizione con contenuti coincidenti all'omologo articolo 28 della legge 689/1981. Si veda ex plurimis la Cass. Civ 28 marzo 2013, n. 7811.
- **Articolo 209. Prescrizione.**
- 1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- **Articolo 28** Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PRESCRIZIONE

### **All'interno del procedimento sanzionatorio sono rinvenibili i seguenti atti interruttivi della PRESCRIZIONE**

- la notifica del verbale di contestazione;
- la notifica di una eventuale ordinanza-ingiunzione prefettizia;
- la notifica della cartella di pagamento (notifica del ruolo);
- la notifica dell'ingiunzione fiscale;
- la notifica all'interessato dall'amministrazione procedente delle sentenze del Giudice di Pace;
- la notifica dell'avviso di intimazione;
- la notifica del preavviso di fermo fiscale;
- il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 539 della legge 228/2012 in tema di sospensione automatica del procedimento;
- la notifica del dettaglio delle iscrizioni a ruolo previsto per crediti di importo inferiore a €. 1000 dall'articolo 1, comma 544, della legge 228/2012 e propedeutico all'avvio della procedura riscossiva;
- **qualsiasi comunicazione notificata all'interessato che abbia l'effetto di costituire in mora il trasgressore.**

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – COATTIVO

- L'articolo 206 del codice della strada disciplina, con ampio rinvio ad altre normative, il meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per cui non sia avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta ovvero siano scaduti i termini per l'attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le procedure difensive attivate dall'interessato. In tutti questi casi, infatti, la presenza di un verbale di contestazione, una ordinanza-ingiunzione o una sentenza del Giudice di Pace (o altro di cui nel prosieguo), divenuti titolo esecutivo, aprono la strada all'avvio della fase esecutiva del procedimento sanzionatorio.
- **La procedura richiamata è quella regolata dall'articolo 27 della legge n. 689/1981 che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla formazione del ruolo per tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza degli accertatori la predisposizione di quelli restanti.**

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AMMINISTRATIVE

- la contestazione delle violazioni diverse da quelle previste dal codice della strada è regolata dall'articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, diversamente da ciò che accade in ambito di violazioni stradali, impone di considerare la redazione e la materiale consegna del verbale, operazioni comprese nel concetto di contestazione della violazione che, pertanto, non può prescindere da una predisposizione cartacea di un verbale, dal contatto diretto tra organo di polizia e trasgressore e dalla materiale consegna del verbale al trasgressore;
- Ordinanza ingiunzione (TITOLO ESECUTIVO SOSTANZIALE MA NON PRECETTIVO)

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Per violazioni amministrative recanti l'obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie diverse da quelle del codice della strada, le conclusioni cambiano radicalmente.
- Per tali violazioni è operativo il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 689/81, ed il verbale di contestazione, diversamente da ciò che avviene per il codice della strada, non acquista mai efficacia di titolo esecutivo, rimanendo solo atto di avvio e di impulso della procedura sanzionatoria, ma mai direttamente produttivo di effetti negativi immediati per il trasgressore e comunque insuscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo.
- Dopo la predisposizione del verbale di contestazione, l'organo di polizia amministrativa procedente, decorsi termini di legge senza pagamento spontaneo o presentazione di scritti difensivi, trasmette il rapporto all'autorità amministrativa competente a riceverlo che, all'esito di una sua valutazione anche conseguente alla presentazione di scritti difensivi, emette ordinanza-**ingiunzione** che se non impugnata nei modi di legge, acquista efficacia di titolo esecutivo per un importo pari a quello indicato nello stesso provvedimento, comprensivo delle spese di notificazione e di accertamento. **Il verbale di contestazione, in questi casi, non è, quindi, mai titolo esecutivo**

## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

### **Sono entrate di diritto pubblico e comprendono:**

- le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13 della legge 765 del 1967 per le costruzioni abusive
- le sanzioni in materia urbanistico edilizia: l'art. 43 della d. lgs. 378/2001 "disposizioni legislative in materia di edilizia" prevede che i **contributi** , **le sanzioni e le spese** di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente
- le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali
- Altre sanzioni in genere
- le infrazioni al codice della strada

IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE  
maggiorazione semestrale – ART. 27 LEGGE 689/81

- Art. 27 comma 6. Salvo quanto previsto nell'art.26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore
- Corte costituzionale ordinanza 308/99: non ha funzione risarcitoria bensì di sanzione aggiuntiva

## *Legittima la maggiorazione semestrale delle multe stradali?*

- L'art. 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia invece la riscossione delle somme all'art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo.
- La Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in caso di mancato pagamento di una multa stradale (o di mancato ricorso), il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza l'applicazione di alcun tasso di interesse.
- la corte di cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007 ha espresso orientamento opposto ritenendole legittime
- Numerose pronunce recenti propendono per l'illegittimità della sanzione semestrale per i verbali al CdS
- SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALLO STRUMENTO (CARTELLA O INGIUNZIONE)
- DALLA DATA DI FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO ALLA CONSEGNA DEL RUOLO



## ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO

- Oneri di urbanizzazione: ***una obbligazione di diritto pubblico collegata all'emanazione da parte del comune del titolo edilizio*** (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Non tributario.
- Così anche il contributo costo costruzione
- Tar Lombardia 4267/2002
- La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha natura di corrispettivo di diritto pubblico.

## Tar lombardia 4267/2002 sugli oneri di urbanizzazione e contributo al costo di costruzione

- La quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all'atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (Cons. Stato, V, 30 settembre 1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l'amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo.
- Poiché l'eventuale errore nella determinazione degli oneri di urbanizzazione configura un indebito oggettivo da parte dell'intestatario della concessione, la sola preclusione alla azionabilità del credito effettivamente dovuto è la prescrizione del diritto alla percezione degli oneri nel loro integrale ammontare (C.G.A., 5 luglio 1996, n. 235).
- L'esercizio del potere di autotutela in questione non richiede alcuna particolare e specifica motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico alla correzione dell'attività amministrativa, in quanto non si versa nel campo di un'attività volta alla rimozione di provvedimento illegittimo

## Tar lombardia 4267/2002 sugli oneri di urbanizzazione e contributo al costo di costruzione

- Prescrizione decennale che insorge con il rilascio dell'atto di concessione
- gli interessi non costituiscono competenze accessorie fondate su autonome fonti dell'obbligazione, ma operano all'interno del credito principale; come tali essi risultano sottoposti al medesimo regime legale (C.d.S.,IV, 17 dicembre 1998, n. 1811), ivi compresa la prescrizione decennale
- Quanto alle sanzioni pecuniarie di cui all'[art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), in misura progressiva, esse hanno natura punitiva e non risarcitoria, in quanto colpiscono non il mero decorso del termine ma un comportamento omissivo imputabile al debitore, che l'ordinamento riconosce quale causa di responsabilità

## ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA

- **Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, l'ingiunzione e la cartella avranno natura di mero atto di precetto essendo NECESSARIA la PREESISTENZA del titolo esecutivo previsto dal cpc**
- ART. 474 CPC:
  - ✓ Sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
  - ✓ Scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia
  - ✓ Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale

## ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - FONTE

- In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva.
- Il principio vale sia per il ruolo che per l'ingiunzione
- **Sul ruolo Art. 21 D. Lgs. 46/99** “ ... le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”
- **Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l'importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso**
- Cassazione 17628/2011 SERVIZIO IDRICO

## Le novità processuali sull'opposizione per le entrate patrimoniali

- Il decreto lgs. 150/2011 si pone l'obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: **a) il processo del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione.**
- L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione** di cui agli artt 163 e ss cpc.

## D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44

- Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
- 2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
- 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
- Conseguentemente **il comma 40 dell'articolo 34** riscrive l'articolo 3 del RD 639/1910 *“Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*

## D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44

- La disposizione rafforza l'ingiunzione
- l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa chiedendo **una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento.** Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.
- La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l'ente non lo possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale



## INGIUNZIONE ANCHE RINFORZATA IL D.L. 248/2007 MILLEPROROGHE – ART. 36 comma 2

- La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
  - a) **la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910**, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
  - b) **la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73**, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione

Nel richiamare il ricorso all'ingiunzione si recepisce anche la possibilità di semplificazione del procedimento mediante l'applicazione delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73

- Il riferimento è all'articolo 4 comma 2 sexies di 209/2002 legge 265/2002

INGIUNZIONE RINFORZATA  
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2  
DECORRENZA DAL 01.01.2015

*gg- quater)*

- a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter)*, i comuni effettuano la **riscossione coattiva** delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare

## INGIUNZIONE RINFORZATA

### DL SVILUPPO 70/2011 Art. 7 comma 2 UFFICIALE DI RISCOSSIONE

- *gg- sexies) ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*
- *VIGE ANCORA IL DL 209/2002*
- *È confermata la necessaria idoneità a ufficiale di riscossione*

## INGIUNZIONE RINFORZATA

### nel dl 209/2002 Ancora norma di riferimento

- DI 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 septies ancora vigente
- *“i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari” procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.*
- DI 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 sexies ancora vigente
- *ai fini del comma 2 sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.*

## INGIUNZIONE RINFORZATA

### I privilegi del Titolo II DPR 602/73 (artt. 49-86)

- la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell'esecuzione sono affidate all'ente che procede alla riscossione;
- le funzioni demandate all'ufficiale giudiziario sono svolte dall'ufficiale della riscossione;
- L'agente della riscossione gode dell'esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche;
- tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore;
- importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento;
- Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;
- La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell'ipoteca quale misura cautelare
- Pignoramento crediti diretta

## LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell'art. 49

- Comma 1. *Per la riscossione delle somme non pagate il **concessionario procede ad espropriazione forzata** sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo il **diritto del debitore** di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.**(introdotto dal dl 40/2010)***
- **Autonomia procedurale**
- Comma 2. *“Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'art. 26”*

## LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell'art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE

- *Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione*
- la figura dell'ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari
- ✓ Esegue le notificazioni
- ✓ Esegue i pignoramenti
- ✓ Esegue i pubblici incanti
- Requisiti: articolo 42
- l'ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Il registro cronologico dell'ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con DM 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario

## LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell'art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE

- Fino al 31.12.2014: disciplinato dal DL 209/2002
- Dal 01.01.2015: disciplinato dal DL 70/2011
- *La disciplina è sostanzialmente la stessa*
- *Identità ufficiale di riscossione e funzionario riscossione*
- *Non è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo!*
- *Non adotta le ingiunzioni fiscali*
- *Non firma il preavviso di fermo né il fermo*
- *Non firma l'ipoteca*
- *Non decide il pignoramento*

### **COSA FA:**

- *Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare*
- *Esegue i pubblici incanti*
- *Notifica ogni atto*
- *Per il pignoramento di credito presso terzi non è più indispensabile*



## LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell'art. 50 INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE

- Comma 1 *“il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”*
- *se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”*
- perdita dell'efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla notifica del precetto
- L'avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica

## LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell'art. 53 EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

- *“Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi DUECENTO ( ex centoventi) **giorni** senza che sia stato effettuato il primo incanto”.*
- Termini e riferimenti sono dunque diversi dal cpc
- In caso di trascrizione nei pubblici registri, l'agente della riscossione dovrà curare la cancellazione entro 10 giorni

## L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA

- E' disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 recante il testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
- La giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere.
- Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 *“lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...”*
- Con il rinvio al Titolo II DPR 602/73 la fase esecutiva è disciplinata dalle stesse disposizioni della cartella di pagamento

## L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA

- Ordinanza a ss uu Cassazione 10958/2005: assimilazione cartella esattoriale all'ingiunzione fiscale emessa dal Comune o dal concessionario abilitato di cui all'articolo 53. L'ingiunzione ha la stessa funzione della cartella e deve poter essere impugnata come una cartella

REGIO DECRETO 639/1910  
Articolo 2: Ingiunzione Titolo esecutivo

- E' un titolo esecutivo speciale unilateralmente formato dalla PA.
- L'art. 2 del RD afferma che ***“il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”***
- Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all'espropriazione dei beni del debitore
- L'Ingiunzione, in quanto titolo esecutivo, se notificata in modo irregolare ha effetti interruttivi della prescrizione ai fini della riscossione.

## REGIO DECRETO 639/1910 TITOLO ESECUTIVO SPECIALE

- Anche se è accompagnata da un titolo esecutivo conserva la sua natura esecutiva e non diviene un mero atto di precetto; in questo caso l'ingiunzione assorbe il titolo esecutivo ordinario trasformandolo in un **titolo esecutivo speciale** idoneo ad attivare le procedure del RD non attivabili da un titolo esecutivo ordinario.
- Non abbisogna di alcun precetto, in quanto ne contiene gli elementi: **intimazione ad adempiere sotto minaccia degli atti esecutivi**
- L'ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto.
- È il primo atto del **procedimento di coazione** ma non atto del **processo esecutivo** che inizia col pignoramento.

## LA DECADENZA PER LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE TRIBUTI

- *Ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della Legge 269/2006*  
*“ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ”.*

## LA PRESCRIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA

- per le entrate patrimoniali si applica il codice civile :
  - ✓ articolo 2946 codice civile, 10 anni di prescrizione ordinaria
  - ✓ articolo 2948 cc che prevede 5 anni per la breve
- Il termine quinquennale è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
- Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni
- Il termine quinquennale è anche delle sanzioni amministrative
- La cassazione, con sentenza n. 10222/2003 ha stabilito che il termine prescrizione si interrompe anche con il semplice invito al pagamento



REGIO DECRETO 639/1910  
ARTICOLO 2 : vidimazione e notificazione

- *Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.*
- L'ingiunzione deve essere notificata dall'ufficiale giudiziario nelle forme delle citazioni ( e dunque secondo le disposizioni degli artt. 137 e ss. cpc)

## REGIO DECRETO 639/1910 ABOLIZIONE VISTO PRETORILE

- L'art. 2 del RD prevedeva che l'ingiunzione fosse vidimata e resa esecutoria dal pretore
- Obiettivo del visto era il controllo di aspetti formali come la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile, l'indicazione della somma da pagare, la motivazione, errori di calcolo, la legittimazione dell'organo emittente, la competenza dello stesso ad emanare l'atto ed il tipo di entrata che con l'ingiunzione si andava a riscuotere.
- Il visto è stato abolito dall'art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che **l'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal funzionario responsabile del servizio.**
- Apporre sull'ingiunzione il visto di ESECUTORIETA' DEL FUNZIONARIO

## L'INGIUNZIONE LA NOTIFICA

- CHI NOTIFICA L'INGIUNZIONE?
- Ufficiale giudiziario
- Funzionario responsabile per la riscossione, per analogia all'art. 26 del DPR 602/73
- Legge 890/82
- Messo notificatore finanziaria 2007
- Raccomandata A R per analogia alla cartella (la più rischiosa)

## INGIUNZIONE – NOTIFICA APPLICABILITA' DELLA LEGGE 890/82

- Articolo 12 legge 890/82: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
- L'art. 14 della stessa legge stabilisce che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali.

## LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158: IL MESSO NOTIFICATORE

- *“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle Province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”.*
- ✓ gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali
- ✓ gli atti di cui alla procedura del Regio Decreto 639/1910
- ✓ gli inviti di pagamento e le contestazioni di addebito delle entrate extra tributarie.
- ✓ non è ancora chiaro se tale soggetto possa notificare l’ingiunzione fiscale
- ✓ L’incertezza deriva dall’inciso *ferme restando le disposizioni vigenti* e dal preciso riferimento agli atti *afferenti le procedure esecutive del RD*

LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158:  
IL MESSO NOTIFICATORE : I SOGGETTI NOMINABILI

- Dipendenti dell'Amministrazione
- Dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) D. lgs 446/97
- Soggetti di qualifica professionale

## INGIUNZIONE CONTENUTI STATUTO DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 7

- 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
- .

## INGIUNZIONE - REQUISITI

- ✓ l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento
- ✓ dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni
- ✓ Il richiamo al precedente atto di accertamento
- ✓ l'indicazione dell'autorità competente per il riesame in sede di autotutela
- ✓ l'indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, termini e modalità del ricorso
- ✓ La sottoscrizione del funzionario
- ✓ Il visto di esecutorietà



## INGIUNZIONE – REQUISITI

- ✓ l'indicazione del debitore
- ✓ l'intimazione ad adempiere l'obbligo
- ✓ il termine entro cui adempiere che sarà di 30 giorni (si consiglia 60 come la cartella) anziché di 10 come nell'ordinario atto di precetto
- ✓ La minaccia degli atti esecutivi in caso di mancato pagamento compreso il fermo amministrativo
- ✓ l'indicazione della somma dovuta, della causa del debito e di tutti gli altri elementi necessari su cui si fonda la pretesa.

## INGIUNZIONE – MOTIVAZIONE

- la motivazione, consistente nel richiamo dell'atto propedeutico di **accertamento** o di liquidazione notificato al contribuente (per i tributi locali è OBBLIGO).
- Quando l'ingiunzione è preceduta da atto di accertamento o liquidazione, questi, se definitivi e incontestabili, rappresentano **il titolo esecutivo**.
- L'ingiunzione conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l'ingiunzione. *Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996*
- **L'ordinanza ingiunzione, il verbale di contestazione, la contestazione di addebito o l'atto propedeutico previsto al fine della **certezza, liquidità ed esigibilità** del credito per quanto concerne le entrate patrimoniali di diritto pubblico;**
- il titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo e gli altri atti del 474 cpc)

## INGIUNZIONE - REQUISITI

### DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter: indicazione del responsabile

- *La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse*
- La disposizione è da tenere presente anche nella formulazione dell'ingiunzione
- Cassazione Ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012 ha ribadito che l'indicazione del responsabile riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione successivamente al 1° giugno del 2008.

## INGIUNZIONE CUMULO E OBBLIGAZIONE SOLIDALE

- L'Ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente per diverse annualità di un medesimo tributo o entrata.
- Non si consiglia che la stessa venga emessa cumulativamente per tributi ed entrate di diversa natura, anche per questioni di impugnativa
- Riguardo il tema dell'obbligazione solidale, la notifica ad uno solo dei debitori **non può valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in grado di interrompere la prescrizione** anche nei confronti degli altri. In tal senso Corte cost. sentenza 16 maggio 1968 n. 48

## REGIO DECRETO 639/1910

### ART. 3 OPPOSIZIONE

- L'art. 3 del RD prevedeva che, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore poteva produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a norma del cpc.
- NUOVO TESTO: *Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*
- L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo
- ATTENZIONE! Bisogna distinguere se l'ingiunzione sia stata emessa per la riscossione di entrate tributarie o patrimoniali.

## INGIUNZIONE OPPOSIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI

- Entrate patrimoniali: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (giudice di pace o al tribunale sulla base del valore della controversia ai sensi dell'articolo 7 e 9 del cpc.)
- Per stabilire il valore della controversia si dovrà tener conto dell'entità della somma richiesta con l'ingiunzione ai sensi dell'art. 14 cpc
- Non c'è un termine decadenziale per l'opposizione che comunque deve avvenire prima che sia conclusa l'esecuzione (cassazione 6670/2007)

## RICORSO VERSO ENTRATE TRIBUTARIE

- Nel caso di entrate tributarie il giudice competente è la commissione tributaria provinciale
- Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
- Con ordinanza delle ss. uu. 10958/2005 la cassazione ha stabilito che anche l'ingiunzione emessa sulla base del RD 639 quando riguarda tributi non può che essere assegnata alle commissioni tributarie, nè può essere d'ostacolo il fatto che non sia espressamente prevista dall'articolo 19 del D lgs 546/92 poichè ha la stessa funzione della cartella

MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE  
TITOLO II DPR 602/73



La comunicazione per gli importi  
fino a 1000 euro Legge 228/2012 art. 1

- **544.** In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, **salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539**, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso **di centoventi giorni dall'invio**, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- **545.** La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è abrogata.

## Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 DI 69/2013

- 1 *“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.*
- 2 *La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una **comunicazione preventiva contenente l'avviso** che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, **sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione**, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione...”*
- In precedenza esisteva unicamente il fermo dell'articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione
- L'articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99 eliminando il riferimento alla riscossione coattiva ed estendendo la possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri

Fermo amministrativo:  
Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 DI 69/2013  
IL D. LGS. 193/2001

- Ha eliminato ogni riferimento al preventivo esperimento del pignoramento confermandone la natura cautelare
- Potere al concessionario
- Condiziona l'utilizzo del fermo all'emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato
- Il DL 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998

## FERO AMMINISTRATIVO MODALITA' OPERATIVE

- l'ACI (art. 2 DM) mette a disposizione un sistema di interscambio
- Ci sono due convenzioni con l'ACI: per la consultazione della banca dati del PRA; per effettuare la richiesta del fermo.
- Il SIC dell'ACI, dopo un controllo automatizzato, invia telematicamente la richiesta di iscrizione del fermo all'ufficio provinciale ACI
- Si deve distinguere tra il provvedimento di fermo e l'iscrizione nel PRA: due momenti tecnicamente distinti ma giuridicamente vale solo l'iscrizione nel PRA

## FERMO AMMINISTRATIVO EFFETTI

- Il veicolo non può circolare
- Sanzioni del CDS
- La compagnia assicurativa in caso di sinistro può rivalersi sull'assicurato
- MIN. INTERNO Circ. m/6326150 del 25/1/ 2008:

sanzione pecuniaria ma non alla confisca; il successivo pignoramento compete all'Ag della R. in quanto il fermo non comporta vera e propria violazione al CDS ma è misura provvisoria a garanzia di un credito. Gli organi di polizia dovranno trasmettere il verbale di accertamento a chi ha disposto il fermo

## DL 70/2011 SU CANCELLAZIONE DEL FERMO

- *gg-octies*) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri

## FERMO AMMINISTRATIVO VOCI DI SPESA

- Il fermo amministrativo è soggetto a tre voci di spesa: iscrizione, revoca e cancellazione.
- La lettera in commento sembra riferirsi alla sola cancellazione e non anche alle spese di iscrizione (euro 20,92) e all'imposta di bollo (29,24 se si utilizza il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta oppure euro 43,86 se si utilizza il modello NP-3).
- Dubbio sulle spese per l'emissione del provvedimento di revoca (12,40) dovute all'Agente della Riscossione o altro ente procedente. La disposizione si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore della norma ossia il 13 luglio 2011.

## FERMO AMMINISTRATIVO LE REGOLE DELL'IMPUGNAZIONE

- Cassazione ss.uu. 14831 del 5 giugno 2008: è competente il giudice tributario solo se la pretesa è tributaria. Diversamente è competente il giudice ordinario
- PREAVVISO DI FERMO ORDINANZA 10672/2009
- *Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».*



## L'IPOTECA SUI BENI IMMOBILI

### ARTICOLO 77 DPR 602/73

- 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
  - 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
  - 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
- 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma

## L'IPOTECA SUI BENI IMMOBILI ARTICOLO 77 DPR 602/73

- Le conservatorie sono tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche quando l'istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione non pagata
- Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo, poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale.
- E quanto affermato da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009

## IPOTECA ISCRIZIONE

- L' art. 2808, secondo comma, Codice civile fissa il principio dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione: "l'ipoteca (...) si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari"

Due sono gli elementi fondamentali per l'iscrizione: il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore

## IPOTECA

### CONTENUTO SOGGETTIVO DELLA NOTA

- L' art. 2839 Codice civile, al secondo comma , indica il contenuto soggettivo ed oggettivo della nota
- Contenuto soggettivo: individuazione del soggetto titolare del bene o diritto vincolato:
  - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca
  - b) per le persone giuridiche, le società prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale ed il codice fiscale. Per le società semplici e le associazioni riconosciute vanno aggiunte le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza secondo l'atto costitutivo
  - c) il creditore può eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari. In tal caso, ciò deve risultare dalla nota

## IPOTECA CONTENUTO OGGETTIVO DELLA NOTA

**contenuto oggettivo: serve ad individuare la fonte del diritto di garanzia:**

- a) indicazione del titolo ipotecario, della sua data e nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto
- b) importo della somma per la quale l'iscrizione é effettuata
- c) interessi ed annualità che il credito produce
- d) tempo dell'esigibilità, cioè la scadenza del termine che eventualmente sia stato pattuito per il pagamento
- e) natura e situazione dei beni gravati

## IPOTECA – IL CONSERVATORE

Ricevuto il titolo e la nota in doppio originale, il Conservatore deve provvedere:

- ✓ al deposito del titolo
- ✓ a registrare la nota sul registro generale d'ordine, rilasciandone ricevuta provvisoria (art. 2678 Codice civile );
- ✓ ne riporterà copia sul registro particolare delle iscrizioni ( art. 2679 Codice civile )
- ✓ ed effettuerà la registrazione nei registri di classificazione
- ✓ Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il richiedente é tenuto ad anticiparle

## I FONDAMENTI DEL CPC ATTI PREORDINATI ALL'ESECUZIONE

- **Art. 479 cpc** : l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi dell'art. 137 e ss.:
  - **TITOLO ESECUTIVO**: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO LIQUIDO ESIGIBILE
  - **PRECETTO Art. 480 cpc**. E' l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata
- art. 481cpc**. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione

## I FONDAMENTI DEL CPC ESPROPRIAZIONE FORZATA E PIGNORAMENTO

- L'ESPROPRIAZIONE FORZATA: E' la sottrazione dei beni al debitore per soddisfare il creditore procedente
- E' diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale  
Inizia con il PIGNORAMENTO art. 491cpc:
- 492cpc. Il pignoramento è un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti
- 497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita



## I FONDAMENTI DEL CPC LE FIGURE COINVOLTE

- IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
- L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
- IL CANCELLIERE

## I FONDEMENTI DEL CPC LE COSE MOBILI IMPIGNORABILI

514 cpc: cose mobili assolutamente impignorabili (cose sacre, fede nuziale, vestiti, letti, lavatrice, fornelli, frigorifero, ecc)

515 comma 3: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati **nei limiti di un quinto**, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

Scelta delle cose da pignorare: denaro, preziosi, titoli di credito e ogni bene di sicura realizzazione

## I FONDEMENTI DEL CPC I CREDITI IMPIGNORABILI

La disciplina generale della struttura di tutti i procedimenti sanzionatori irrogativi di Art. 545. Sono impignorabili:

- CREDITI ALIMENTARI, tranne che per cause di alimenti
- Sussidi ai poveri, maternità, malattie ecc
- Le somme dovute a titolo di stipendio e altre indennità di lavoro possono essere pignorate nella misura di 1/5
- In presenza di cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà

## I FONDAMENTI DEL CPC IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

- Art. 543. il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore
- Deve contenere l'intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate
- La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità

Disciplina del DPR 602/73  
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE

- Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento **dell'ufficiale di riscossione**
- La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo.
- L'agente della riscossione non può essere nominato custode
- In mancanza di persone idonee i beni sono presi in consegna dal comune
- Il verbale del pignoramento è notificato al debitore

Disciplina del DPR 602/73  
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 62 dopo DL 69/2013

- ARTICOLO 62
- 1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
- 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, **la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.** In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto

Disciplina del DPR 602/73  
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 71 IVG

- Ai sensi dell'art. 71 del DPR 602/73 e' possibile avvalersi dell'Istituto di Vendite Giudiziarie:
- DM 12 MARZO 2004: MODELLO CONVENZIONE
- DM 455/2001 COMPENSI
- Fasi: asportare, custodire e vendere i beni mobili anche registrati

Pignoramento presso terzi:  
le disposizioni particolari del 602/73

- Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo o beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi.
- La caratteristica essenziale del pignoramento presso terzi è il suo perfezionarsi previo accertamento che il debitore è il titolare del credito nei confronti del terzo.



## PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

### L'art. 72 bis DPR 602/73 dopo dl 69/2013

Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme

**1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.**

Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base del quale, nel sistema ordinario, è il giudice a impartire l'ordine di pagamento

## PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Art. 72 ter (DL 16/2012 Art. 3 comma 5 e DL 69/2013)

- DPR 602/73 – Inserimento articolo 72 ter. Limiti di pignorabilità
- 1 Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad **un decimo** per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad **un settimo** per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro.
- 2 Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
- 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (DL 69/2013)

CORTE COSTITUZIONALE  
ORDINANZA 393 DEL 28 NOVEMBRE 2008

- L'ordinanza si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 72 bis in merito alla procedura semplificata di pignoramento che non garantirebbe il contribuente rispetto a quella ordinaria
- La corte respinge il rilievo ritenendo che comunque il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

## PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

### Art. 75 bis: dichiarazione stragiudiziale

- . Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
- La risposta del terzo deve essere data nel termine indicato, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione
- Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità
- In caso di inadempimento è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie

## PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELLE COSE

- L'art. 73 manteneva la procedura del cpc per il possesso di cose presso terzi, caso nel quale era ancora il giudice dell'esecuzione a ordinare la consegna dei beni all'agente della riscossione
- Con la legge 244/2007 (finanziaria 2008), il comma 143 dell'art. 1 estende la stessa veloce procedura al pignoramento di cose presso terzi

## ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

### Disp. particolari art. 76 dpr 602/73 dopo dl 69/2013

- 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
  - a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, **e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;**
  - a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «**beni essenziali**» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
  - b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera **centoventimila euro**. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto

## CONNESSIONE TRA LIMITI IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE

- 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro